

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 103

presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO

il 5 giugno 2025

Norme per la prevenzione e la repressione dell'ecocidio

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Questa proposta si inserisce nel solco della crescente sensibilità europea e internazionale verso la tutela degli ecosistemi e la criminalizzazione del danno ambientale sistemico e trova i suoi fondamenti nell'urgenza di tutelare l'ambiente come bene comune fondamentale, da cui dipendono la salute, la biodiversità, la sicurezza climatica e il benessere delle comunità locali. La Sardegna, con il suo patrimonio naturale, paesaggistico ed ecologico di eccezionale valore, è al tempo stesso custode di biodiversità e territorio fragile, minacciato da attività antropiche spesso aggressive, impatti industriali e fenomeni di inquinamento diffuso o sistemico.

Questa iniziativa legislativa intende dotare la Regione di uno strumento normativo organico per contrastare i danni ambientali gravi, sistemici o irreversibili, con particolare riferimento a quelli configurabili come ecocidio, termine ormai riconosciuto nel dibattito internazionale come crimine contro l'ambiente e l'umanità. L'intento non è solo repressivo: si punta, infatti, su una strategia integrata che coniuga sensibilizzazione, prevenzione, vigilanza, educazione, sanzione e riparazione.

La proposta di legge si articola in cinque capi:

- Capo I Disposizioni generali: definisce i principi ispiratori (precauzione, responsabilità, giustizia ecologica) e fornisce una definizione giuridica di ecocidio, ispirata agli standard internazionali, che sarà punto di riferimento per le politiche regionali;
- Capo II Misure di sensibilizzazione, prevenzione e controllo: introduce azioni educative nelle scuole e nella cittadinanza, l'obbligo di valutazione preventiva del rischio di ecocidio per opere e attività impattanti, e il rafforzamento del ruolo di vigilanza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), in coordinamento con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e altre forze territoriali;
- Capo III Sanzioni e azioni legali: stabilisce sanzioni amministrative per danni ambientali gravi, l'obbligo di ripristino a carico dei responsabili, l'esclusione da appalti e contributi pubblici e la possibilità per la Regione di partecipare ad azioni civili e risarcitorie;
- Capo IV Coordinamento giuridico: prevede il dovere di segnalazione dei reati ambientali da parte del CFVA e impegna la Regione a farsi promotrice del riconoscimento dell'ecocidio come reato nel codice penale italiano e nelle normative europee;

- Capo V Disposizioni finali e transitorie: istituisce l'Osservatorio regionale per la giustizia ecologica, che svolgerà attività di monitoraggio e proposta normativa, e individua le coperture finanziarie della legge.

La presente proposta di legge si distingue per il suo approccio sistemico e coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo, la transizione ecologica, il principio "chi inquina paga" e i principi della giustizia ambientale e intergenerazionale. Inoltre, la legge si pone in linea con gli sviluppi del diritto penale internazionale in materia ambientale, e anticipa una normativa statale ancora in fase di definizione.

La Sardegna, attraverso questa legge, si propone come regione capofila nella lotta all'ecocidio, rafforzando il proprio ruolo di laboratorio avanzato di sostenibilità, tutela ambientale e legalità.

La presente proposta rappresenta un'opportunità storica per dotare la Regione di strumenti efficaci, aggiornati e coerenti per affrontare una delle principali emergenze del nostro tempo. Invitiamo pertanto il Consiglio regionale a esaminarla con attenzione e a sostenerne l'approvazione, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di sensibilizzare, prevenire, sanzionare e riparare i danni ambientali gravi, sistemici o irreversibili nel territorio della Regione, con particolare riferimento a quelli configurabili come ecocidio o che costituiscano minaccia alla salute umana, alla biodiversità e agli ecosistemi.

2. La Regione si ispira ai principi di precauzione, responsabilità ambientale, sostenibilità e giustizia ecologica, in coerenza con il diritto ambientale europeo e internazionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) ecocidio: qualsiasi atto illecito o arbitrario, intenzionale o gravemente negligente, compiuto con la consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare danni gravi, estesi o duraturi all'ambiente o a un ecosistema, tali da comprometterne significativamente l'equilibrio ecologico, la sopravvivenza di specie o popolazioni umane, la stabilità e le funzioni vitali o la capacità di rigenerazione naturale;
- b) danno ambientale grave: alterazione sostanziale e non reversibile di un ecosistema, habitat, risorsa naturale o paesaggio tutelato;
- c) ripristino ambientale: insieme di interventi tecnici, ecologici e territoriali finalizzati al ritorno alle condizioni ambientali preesistenti al danno.

Capo II

Misure di sensibilizzazione,
prevenzione e controllo

Art. 3

Educazione e sensibilizzazione

1. La Regione, avvalendosi del personale e delle strutture del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), promuove:

- a) campagne educative e di comunicazione pubblica contro l'ecocidio;
- b) progetti formativi nelle scuole primarie e secondarie;
- c) iniziative di partecipazione civica.

2. È istituita la giornata regionale per la prevenzione dell'ecocidio, da celebrarsi ogni anno il 5 giugno, in coincidenza con la giornata mondiale dell'ambiente.

Art. 4

Obblighi di valutazione preventiva

1. I soggetti pubblici e privati che intendano realizzare opere o attività potenzialmente lesive per l'ambiente sono tenuti a presentare una Valutazione del rischio di ecocidio (VRE), da allegare ai procedimenti ambientali ordinari di Valutazione di impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS), e di Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Art. 5

Vigilanza ambientale rafforzata

1. La Regione potenzia le attività di vigilanza ambientale, affidando il coordinamento delle forze preposte al CFVA che provvede, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), alla formazione, all'aggiornamento e all'organizzazione dei servizi svolti dai barracelli, dalle associazioni ambientaliste e dalle polizie locali e municipali.

2. Il CFVA trasmette tutte le segnalazioni qualificate direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

Capo III

Sanzioni e azioni legali

Art. 6

Sanzioni amministrative

1. In caso di accertamento di danno ambientale grave, la Regione può irrogare sanzioni amministrative, tenendo conto di:

- a) gravità, estensione e durata del danno;
- b) recidiva o dolo del soggetto responsabile;
- c) collaborazione attiva al ripristino ambientale.

Art. 7

Obbligo di ripristino ambientale

1. Il responsabile del danno è obbligato a realizzare, a proprie spese, tutti gli interventi necessari al ripristino integrale dell'ambiente, secondo quanto previsto da un piano di ripristino approvato dalla Regione.

2. In caso di inadempimento, la Regione procede in via sostitutiva e addebita i costi sostenuti, maggiorati del trenta per cento.

Art. 8

Azioni civili e risarcitorie

1. La Regione promuove o partecipa ad azioni civili, individuali o collettive, per il risarcimento dei danni ambientali e sociali, inclusi:

- a) danni alle comunità locali;
- b) perdita di servizi ecosistemici;
- c) impatti sulla salute pubblica.

Art. 9

Esclusione da contributi e appalti pubblici

1. I soggetti riconosciuti responsabili di ecocidio o gravi danni ambientali sono esclusi, per un periodo massimo di dieci anni:

- a) dalla partecipazione a gare, appalti e concessioni regionali;
- b) dall'accesso a contributi, incentivi, fondi europei e regionali.

Art. 10

Registro regionale dei responsabili ambientali

1. È istituito, presso la Direzione generale del CFVA, un registro pubblico dei soggetti condannati o sanzionati per gravi reati o danni ambientali, consultabile online e utilizzato come riferimento nei procedimenti di affidamento e finanziamento pubblico.

Capo IV

Coordinamento giuridico

Art. 11

Segnalazioni per fatti penalmente rilevanti

1. In presenza di ipotesi di reato, il CFVA trasmette d'ufficio la documentazione alle autorità giudiziarie competenti. I fatti possono configurare ipotesi di:

- a) inquinamento ambientale (articolo 452 bis del codice penale);
- b) disastro ambientale (articolo 452 quater del codice penale);
- c) omessa bonifica (articolo 452 terdecies del codice penale);
- d) altri reati ambientali, comprese future ipotesi di reato di ecocidio.

Art. 12

Promozione di una legge statale sull'ecocidio

1. La Regione si impegna a promuovere l'introduzione del reato di ecocidio nel codice penale e nella normativa europea, anche mediante atti formali presso la Conferenza Stato-Regioni e le istituzioni dell'Unione europea, affinché sia riconosciuto quale crimine contro l'ambiente e l'umanità, con previsione di pene detentive e confisca dei beni.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

Osservatorio regionale per la giustizia ecologica

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la giustizia ecologica e la lotta all'ecocidio, con

funzioni di:

- a) studio e monitoraggio dei fenomeni ambientali critici;
- b) elaborazione di proposte legislative e regolamentari;
- c) coordinamento con enti pubblici, università e movimenti civici.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 500.000, si provvede mediante le risorse del bilancio regionale iscritte nella missione 09 - programma 02 - titolo 1, e dei fondi strutturali europei destinati alla transizione ecologica.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).